



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **014** DEL **30 MAG. 2016**

OGGETTO: *Pubblicazione degli incarichi vacanti di CONTINUITA' ASSISTENZIALE - 2^ semestre 2015.*
ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MMG) – art. 63 e Accordo regionale della medicina generale, recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005.

NOTE PER LA TRASPARENZA: con il presente atto si provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale comunicati dalle Aziende ULSS a seguito di formale individuazione sulla base dei criteri dell'art. 64 dell'ACN MMG 2005 e s.m.i., come integrato dall'Accordo regionale 2005.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSISTENZA DISTRETTUALE E CURE PRIMARIE

VISTO l'art. 63, comma 1^ del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in base al quale *"ciascuna Regione pubblica sul Bollettino ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende"*;

RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la disciplina recata dall'Accordo regionale, reso esecutivo con la DGR n. 4395 del 30/12/2005;

RICORDATO che, ai sensi del 1^ comma dell'art. 15 del vigente ACN, il citato Accordo regionale ha previsto la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto dell'Accordo Collettivo Nazionale in esame;

DATO ATTO che la graduatoria unica regionale definitiva per la medicina generale, valevole per le pubblicazioni relative alle carenze 2015 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 114 del 28 novembre 2014;

PRESO ATTO delle richieste di pubblicazione degli incarichi dichiarati vacanti dalle Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto per il 1^ semestre 2015, individuati sulla base dei criteri dell'art. 64 dell'ACN MMG 2005 e s.m.i., come integrato dall'Accordo regionale 2005, comunicate con note agli atti della struttura regionale competente e riportati nel prospetto riepilogativo **Allegato A**), parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il vigente ACN, il quale, nel regolare il rapporto di lavoro tra le Aziende Unità Sanitarie Locali e i medici di medicina generale per lo svolgimento, tra gli altri, anche dei compiti di continuità assistenziale e nel prevedere, all'art. 62, che questi ultimi possano essere svolti oltre che da gruppi di medici associati o dal singolo medico di base in forma di disponibilità domiciliare, anche da medici per tale attività appositamente reclutati con incarichi a tempo indeterminato, rinvia la scelta del modello da adottare alle determinazioni regionali;

VISTO l'Accordo regionale per la medicina convenzionata della Regione Veneto recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005, con il quale si è stabilito, in attuazione dell'art. 62, comma 2 del sopracitato ACN, che l'attività di continuità assistenziale sia assicurata mediante il conferimento di incarichi a tempo indeterminato con le modalità previste dall'art. 63 e segg. dell'ACN vigente, nonché dalla disciplina di seguito richiamata;

VISTO il comma 7 dell'art. 16 del vigente ACN, come integrato per la disciplina in oggetto dal citato Accordo regionale 2005, il quale dispone che l'attribuzione di incarichi dichiarati vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale avviene secondo le percentuali di riserva determinate nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999);

RILEVATO che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN ed in particolare di quanto disposto dall'art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'ACN in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all'assegnazione degli incarichi solo per trasferimento;

RICORDATO che il richiamato Accordo regionale prevede che la gestione delle procedure relative all'assegnazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale sia svolta dall'Azienda U.L.S.S. 6 di Vicenza, che vi provvederà in base ai criteri di assegnazione di cui al vigente ACN;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 63, comma 3 del vigente ACN, i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare, all'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza, una domanda conforme allo schema di cui all'**Allegato B)** o all'**Allegato C)** del presente provvedimento e secondo le "*Avvertenze Generali*" ivi indicate, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;

RICHIAMATO il decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 64 del 29/04/2014 ad oggetto "*Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 4, art. 6 – individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Responsabili dei Settori afferenti alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria*", con il quale è stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei responsabili di Settore afferenti alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria in particolare al Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie.

VISTA la DGR n. 2646 del 29/12/2014 "Conferimenti degli incarichi dei dirigenti dei Settori nell'ambito delle strutture regionali ai sensi degli artt. 9 e 17 della LR n. 54 del 31.12.2012".

DECRETA

1. di pubblicare, come previsto dall'art. 63 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai fini del trasferimento o del conferimento di incarichi a tempo indeterminato, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale relativi al 2° semestre 2015, individuati dalle Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. della Regione Veneto ed elencati nell'**Allegato A)**, parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto che il richiamato Accordo regionale prevede che la gestione delle procedure relative all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria sia svolta dall'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza, che vi provvederà in base ai criteri di assegnazione di cui al vigente ACN;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 63, comma 3 del vigente ACN i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare, all'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza, una domanda conforme allo schema di cui all'**Allegato B)** o all'**Allegato C)** del presente provvedimento e secondo le "*Avvertenze Generali*" ivi indicate, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;
4. di dare atto che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN ed in particolare dell'art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'ACN in oggetto, non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria – Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie della successiva comunicazione del presente provvedimento alle Aziende UU.LL.SS.SS. e agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri;
7. di pubblicare il presente decreto nel BUR in forma integrale.

F.to Dott.ssa Maria Cristina Ghiotto

